

(N. 214)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1976

Mobilità del personale sanitario, amministrativo, sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo degli enti ospedalieri, nel quadro del servizio sanitario regionale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme sul finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, nel porre limiti alla autonomia degli Enti ospedalieri e nell'istituire i primi capisaldi del servizio sanitario regionale in previsione della riforma sanitaria, ha ommesso di disciplinare la materia relativa alla mobilità del personale ospedaliero.

Tale carenza si avverte soprattutto oggi, dopo la sperimentazione pratica del nuovo sistema di gestione degli Enti, e dopo che talune regioni hanno già avviato iniziative legislative sulle unità sanitarie locali, destinate ad anticipare e precorrere i tempi di realizzazione della riforma, tuttora all'esame del Parlamento.

Sotto il primo aspetto l'impossibilità di procedere al trasferimento di personale ospedaliero da un ente all'altro comporta una notevole rischiosità e l'impossibilità per la Regione di contenere la spesa ospedaliera con

provvedimenti che comportino una più adeguata e proficua utilizzazione degli operatori ospedalieri.

Sotto il secondo aspetto le iniziative intraprese dalle Regioni risulterebbero affievolite dall'impossibilità di utilizzare personale particolarmente qualificato, quale quello ospedaliero, nei settori di nuova istituzione del servizio sanitario regionale.

Si pensi in particolare all'utilità che deriverebbe dall'acquisizione dell'esperienza dei dirigenti amministrativi ospedalieri nel settore delle Unità sanitarie locali, che certo non possono essere strutturate se non su base manageriale, e quindi con separazione dell'aspetto direzionale da affidarsi a funzionari amministrativi esperti in tema di organizzazione aziendale, e dell'aspetto puramente tecnico della produzione ed erogazione dei servizi sanitari, da affidarsi ai funzionari medici.

Queste motivazioni inducono alla presentazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Con riferimento all'articolo 117 della Costituzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dettano norme sulla mobilità del personale sanitario, amministrativo, sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo degli enti ospedalieri, sulla base dei principi di cui ai successivi articoli.

**Art. 2.**

I singoli enti sono tenuti a pubblicare prima di procedere all'indizione del relativo concorso pubblico sul Bollettino Ufficiale della regione, l'elenco dei posti disponibili.

Qualora entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione non pervenga alcuna domanda di trasferimento, l'ente potrà ricoprire il posto mediante la procedura concorsuale, prevista dalle vigenti norme.

Nel caso pervengano più domande, l'Ente procederà allo scrutinio sulla base dei titoli prodotti ed in conformità alle norme in vigore previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni, mediante una apposita commissione composta dal presidente o da un consigliere da lui delegato con funzioni di presidente, dal segretario generale e da un rappresentante designato dall'Organizzazione sindacale interessata. Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario designato dalla regione.

**Art. 3.**

Il personale ospedaliero della carriera direttiva, può essere trasferito a domanda da un ente ospedaliero ad un posto vacante di altro ente ospedaliero, purchè quest'ultimo ente gestisca ospedali di pari o inferiore classifica degli ospedali dell'ente di provenienza.

Il trasferimento può essere disposto solo in posti vacanti di pari qualifica e disciplina.

## Art. 4.

Qualora entro il termine di cui all'articolo 1 le Regioni non abbiano provveduto a disciplinare ulteriormente la materia, il personale ospedaliero potrà essere trasferito da un ente ad altro ente sulla base delle procedure indicate dai precedenti articoli.

## Art. 5.

Il personale ospedaliero può essere comandato, a domanda, a prestare servizio e ad assolvere incarichi presso le regioni o presso servizi sanitari dipendenti dalla regione, nell'ambito dei compiti istituzionali del servizio sanitario regionale.

Può disporsi del posto del personale comandato, ai sensi del precedente comma, solo mediante assunzioni o conferimento di incarichi a titolo provvisorio e limitatamente alla durata del comando.

Il comando è disposto limitatamente all'esercizio finanziario e può essere rinnovato, sempre che permangano le esigenze e l'assenso dell'interessato.